

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

DETERMINAZIONE

N. G14694 del 27/11/2015

Proposta n. 18698 del 27/11/2015

Oggetto:

Reg. (UE) n. 1308/2013. Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008 e ss. mm. ii. DGR n. 155/2010 e DGR n. 61 del 24 febbraio 2012. Disposizioni in merito al regime transitorio. O.C.M. vitivinicolo

Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2013. Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008 e ss. mm. ii. DGR n. 155/2010 e DGR n. 61 del 24 febbraio 2012. Disposizioni in merito al regime transitorio. O.C.M. vitivinicolo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività agricole;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii. recante: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*

VISTO il Reg. (CE) n. 1234 del 22 ottobre 2007 recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009;

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

CONSIDERATO che l'articolo 230 del Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede che il Reg. (CE) 1234/2007 sia abrogato, e tuttavia continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento abrogato relative, tra l'altro, al regime transitorio di diritti di impianto, stabilito nella parte II titolo I capo III sezione IVbis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;

VISTO il Reg. (CE) n. 555 del 27 giugno 2008 e ss. mm. e ii. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la DGR n. 155 del 5 marzo 2010 recante: *“Approvazione delle disposizioni applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, relative alle norme tecniche e alle procedure per la gestione del “Potenziale viticolo regionale”*. Modifica Allegato A alla DGR 431/2001”;

CONSIDERATA la nota del MiPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea, prot. N. 0006377 del 19.11.2015, che indica, quale termine per la

concessione del diritto al reimpianto, il completamento dell'istruttoria di estirpazione entro la data del 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che il regime transitorio per la concessione del diritto di reimpianto ottenuto tramite l'estirpazione è previsto fino al 31/12/2015 e che entro tale data deve essere quindi completata l'istruttoria relativa all'avvenuta estirpazione;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di poter disporre dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle istruttorie sulle domande presentate, stabilire che il regime transitorio per la concessione del diritto di reimpianto a seguito di estirpazione si applicherà esclusivamente alle domande di estirpazione stessa pervenute entro il 4 dicembre 2015 e per le quali l'istruttoria relativa all'avvenuta estirpazione è completata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente determinazione:

di stabilire che il regime transitorio per la concessione del diritto di reimpianto a seguito di estirpazione si applicherà esclusivamente alle domande di estirpazione pervenute entro la data del 4 dicembre 2015 e per le quali l'istruttoria relativa all'avvenuta estirpazione è completata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015.

Il presente provvedimento non ricorre nella casistica di cui all'art. 26 comma 1 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani